

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CAMPO DA RUGBY E DEI LOCALI ED AREE ESTERNE ANNESSE, ALL'INTERNO DEL PLESSO SCOLASTICO ITT MARCO POLO A SAN BARTOLO A CINTOIA.

Art. 1 – OGGETTO

Oggetto del presente capitolato è la gestione in concessione del Campo da rugby e dei locali ed aree esterne annesse, all'interno del plesso scolastico I.T.T. Marco Polo a san Bartolo a Cintoia sito in via S. Bartolo a Cintoia 19/a.

Art .2 - DESCRIZIONE ANALITICA DELL'IMPIANTO

Il complesso sportivo ubicato all'interno del plesso scolastico di istruzione superiore ITT Marco Polo - Via San Bartolo a Cintoia 19/a è costituito da:

- un edificio spogliatoi e servizi, di forma ellittica distribuito su di un unico piano (piano terreno). Nel fabbricato sono ubicati due spogliatoi atleti, due spogliatoi giudici di gara /istruttori e una centrale termica/idrica. Sottostante a questo fabbricato trovasi un locale interrato ad uso magazzino.
- Un campo da rugby principale in erba naturale ed aree pertinenziali anch'esse in erba naturale.

Il tutto è meglio descritto nella allegata Relazione tecnico descrittiva allegata al presente capitolato.

Art. 3 - PROCEDURE DI CONSEGNA / RICONSEGNA

1. Con la firma della concessione dell'impianto il Concessionario assume la gestione dell'impianto in oggetto nello stato e nelle condizioni in cui si trova, sia dal punto di vista strutturale, sia delle certificazioni, licenze ed autorizzazioni in essere.

2. All'atto di consegna dell'impianto, contestualmente, si provvederà a verificare, in contraddittorio tra le parti, lo stato dello stesso e delle relative certificazioni.

3. Le operazioni di cui sopra dovranno risultare da apposito verbale di consistenza, redatto in duplice copia, debitamente firmato dalle parti. Allo stesso verbale sarà allegato un inventario di tutte le attrezzature e arredi nonché delle principali apparecchiature tecnologiche di cui resta responsabile il concessionario e che utilizzerà unicamente con personale munito delle prescritte autorizzazioni e patenti.

4. Il verbale di consistenza dell'impianto viene aggiornato nel caso in cui vengano effettuati lavori e/o modifiche.

5. Alla riconsegna della struttura, che deve essere lasciata libera da attrezzature e cose in possesso del Concessionario, verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, analogo verbale di cui al precedente punto 3, con verifica dell'inventario delle attrezzature e dei beni mobili ed immobili. Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature dovuti ad imperizia, incuria, mancata manutenzione, questi saranno stimati e addebitati al Concessionario con detrazione dal Deposito Cauzionale di cui all'art. 25. Il Concessionario è comunque tenuto, nel corso della gestione, all'immediato reintegro delle attrezzature e dei beni mobili che, per cause a lui riconducibili, divenissero inutilizzabili o che venissero rimossi dall'impianto, in modo tale da garantire il pieno e costante svolgimento dell'attività sportiva.

6. Le attrezzature, anche mobili, funzionali all'impianto, acquistate dal Concessionario e autorizzate dagli Uffici preposti, che risultino nei bilanci di gestione presentati, divengono dotazioni di proprietà della Città Metropolitana di Firenze senza alcuna possibilità di rivalsa.

Art. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della Concessione in gestione sarà di anni 5 (cinque) a decorrere dalla consegna dell'impianto.

Art. 5 - RAPPORTI

1. In relazione agli impegni assunti con la presente concessione, il Concessionario individua un soggetto referente, il cui nominativo viene comunicato al competente ufficio della Città Metropolitana di Firenze in ordine alla realizzazione delle attività previste e agli impegni reciprocamente assunti.

Art. 6 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario è tenuto al rispetto integrale di tutte le disposizioni del presente Capitolato. L'impianto è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noto al concessionario. All'atto della presa in consegna sarà redatto apposito verbale.

2. Il Concessionario è tenuto a svolgere tutte le attività necessarie al corretto funzionamento delle strutture assegnate e ad assumere gli oneri, anche economici, derivanti dalla gestione e, in particolare, si assume l'onere:

- a. delle manutenzioni secondo quanto previsto dal successivo art.7, dall'Avviso pubblico e quelle eventualmente proposte in sede di gara;
- b. delle pulizie dell'impianto, sia per le attività ordinarie e continuative, sia per le gare o manifestazioni sportive;
- c. della manutenzione e pulizia delle aree scoperte e delle aree verdi di pertinenza, compresa potatura di alberi, ad esclusione di quelli ad alto fusto, effettuata da ditte specializzate nel settore, siepi, arbusti e cespugli, con particolare attenzione al manto erboso.
- d. del rispetto degli obblighi e prescrizioni impartite dalle autorità preposte alla prevenzione incendi e alla sicurezza e di tutte le indicazioni e prescrizioni rilasciate dagli organi di vigilanza e controllo della Città Metropolitana di Firenze;
- e. dell'applicazione delle tariffe stabilite dalla Città Metropolitana che saranno introitate dal Concessionario: gli incassi dovranno essere contabilizzati nel rispetto della normativa vigente in materia fiscale;
- f. dell'esposizione del tariffario in modo visibile all'utenza;
- g. dell'apertura, chiusura e custodia dell'impianto nel suo complesso, nel rispetto delle assegnazioni d'uso rilasciate;
- h. di dare comunicazione al competente ufficio della Città Metropolitana di Firenze, in applicazione D.Lgs. 81/08 e ai sensi dell'art.2, comma 1, lett.b, del nominativo del Datore di Lavoro (ovvero colui che secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione ne ha la responsabilità, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa) e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ai sensi dell'art.2, comma 1 lett. f, corredato dal relativo attestato (indispensabile in caso di utilizzo dell'impianto per pubblico spettacolo) e di assolvere a tutti gli obblighi connessi;
- i. del puntuale aggiornamento di un apposito Registro dei controlli periodici;

- j. di informare gli utilizzatori delle regole di comportamento, dei divieti e limitazioni previsti dal “DUVRI. Tali documenti dovranno essere conservati nell’impianto e, a richiesta, essere accessibili all’utenza;
 - k. di adempiere tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori ottemperando alle disposizioni in materia di collocamento e assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali e di sicurezza sul lavoro e nel rispetto del vigente CCNL di categoria. Il Concessionario risponde in, ogni caso, dell’operato sia del personale assunto, sia di quello volontario. Il concedente resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Concessionario ed i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo: di questo dovrà essere fatta menzione in ogni singolo contratto relativo al rapporto di lavoro;
 - l. della tenuta in perfetta efficienza del locale pronto soccorso e di dotarsi del materiale sanitario previsto per il primo soccorso;
 - m. di farsi carico dei consumi dell’utenza telefonica e trasmissione dati, a partire dalla consegna dell’impianto;
 - n. di provvedere al pagamento del canone riferito ai consumi e del canone d’uso;
 - o. di farsi carico del controllo periodico degli estintori e, in generale, di tutti i sistemi antincendio presenti nell’impianto, come da normativa vigente;
 - p. di provvedere alla verifica periodica annuale degli impianti elettrici, così come richiesta dalla C.P.V.L.P.S., per impianti assimilati a locali di pubblico spettacolo;
 - q. di provvedere alla verifica biennale di impianti di messa a terra a cura della A.S.L. o Organismo abilitato con pagamento dei relativi oneri;
 - r. di provvedere, alla consegna dell’impianto, all’ intestazione del C.P.I.;
 - s. di provvedere, alla consegna dell’impianto, all’ intestazione della licenza di pubblico spettacolo;
 - t. di consentire l’accesso all’impianto al personale delle ditte preposte ad effettuare interventi nelle strutture o apparecchiature tecnologiche installate, anche non correlate alle strutture sportive (es: apparecchiature per telefonia mobile o impianti per la pubblicità) e al personale della Città Metropolitana di Firenze addetto al controllo;
 - u. degli interventi di disinfestazione e derattizzazione, qualora necessari;
 - v. degli obblighi relativi al pagamento dei tributi;
 - w. di provvedere, entro la data di consegna dell’impianto, alla nomina del terzo responsabile per la conduzione delle centrali termiche, dandone comunicazione alla Città Metropolitana di Firenze;
 - x. di provvedere alla eventuale assegnazione degli spazi nel rispetto delle procedure di cui al successivo art. 28;
 - y. di farsi carico di qualsiasi richiesta inoltrata dai vari assegnatari d’uso per l’installazione temporanea di eventuali strutture mobili (gazebo ecc.);
 - z. della tenuta del registro dei soci aggiornato.
3. Il Concessionario ha l’obbligo di dotare l’impianto di un defibrillatore conforme alle prescrizioni della L.R. Toscana n. 22/2013, come modificata dalla L.R. Toscana n. 73/2014, di mantenere lo stesso in perfetta efficienza e di dotarsi di personale appositamente formato per il suo utilizzo;
4. Il Concessionario, dopo l’aggiudicazione ed entro la data di stipula dell’atto di concessione, ha l’obbligo di dotarsi di una Pec per le comunicazioni con la Città Metropolitana di Firenze;
5. Il Concessionario dovrà, qualora richiesto dalla Città Metropolitana,, consentire l’utilizzo dei servizi di supporto (utilizzo docce e spogliatoi) per la pratica dello sport libero e diffuso alla cittadinanza;

6. Il Concessionario è tenuto ad applicare ai lavoratori utilizzati nell'impianto le normative regionali e nazionali vigenti nel settore;

7. Il concessionario è tenuto ad assicurare la disponibilità dell'impianto nei casi e con le modalità previste dal successivo art. 22; La Città Metropolitana di Firenze si riserva un massimo di 10 giornate per l'utilizzazione gratuita dell'Impianto per finalità di promozione dello sport e in relazione a specifiche carenze di spazi sportivi all'interno dei propri istituti scolastici.

8. per l'utilizzo di cui sopra la Città Metropolitana di Firenze darà al concessionario un preavviso di almeno 10 giorni.

9. l'Impianto è prioritariamente destinato al gioco del rugby. Tuttavia dovrà essere consentito l'utilizzo per attività sportive compatibili da parte delle Società sportive che ne facessero richiesta. L'arco temporale nel quale potrà le società sportive potranno far uso del campo andrà indicativamente dalle ore 14.30 alle ore 23.00 di ogni giorno della settimana. Nell'impianto, sarà garantito oltre allo svolgimento dell'attività sportiva libera, l'attività relativa alla destinazione originaria per cui lo stesso è stato realizzato (come da Avviso pubblico);

10. L'affidamento in gestione ha natura di rapporto concessorio e la gestione non ha caratteristiche imprenditoriali.

11. Il Concessionario si impegna ad eseguire le manutenzioni di cui alla scheda allegata al presente Capitolato d'Oneri, gli interventi obbligatori indicati nella Relazione Tecnica Descrittiva sempre allegata al presente Capitolato d'Oneri e quelli migliorativi eventualmente offerti in sede di gara. Potrà altresì effettuare altri interventi sull'impianto purché regolarmente autorizzati dalla Città Metropolitana di Firenze. In ogni caso le opere e/o gli interventi eseguiti resteranno di proprietà della Città Metropolitana di Firenze;

12. Nel caso in cui la Città Metropolitana di Firenze riscontri eventuali irregolarità e/o inadempienze rispetto ai suddetti obblighi, ne fa formale contestazione al Concessionario, mediante Pec, intimando l'eliminazione e il ripristino di dette inadempienze in relazione alla gravità dell'adempimento stesso ed applicherà, ove previsto, le relative sanzioni amministrative.

13. Il Concessionario dovrà obbligatoriamente eseguire i seguenti lavori, come meglio descritti nella Relazione tecnica descrittiva allegata al Capitolato d'oneri, previa presentazione alla Città Metropolitana ai fini dell'approvazione, di un idoneo progetto, corredato di computo metrico estimativo e quadro economico di spesa relativamente a:

- a) Sistemazione impiantistica ed edilizia spogliatoi;
- b) Installazione contatori a defalco per acqua fredda spogliatoi per energia elettrica quadro spogliatoi, luci esterne alte e luci esterne basse;
- c) Realizzazione punto ristoro per il terzo tempo

14. Al termine dei lavori il Concessionario si impegna a trasmettere il certificato di regolare esecuzione a firma del direttore dei lavori dell'intervento, accompagnato da idonea documentazione della spesa sostenuta (fatture) e dalle dichiarazioni di conformità degli impianti con allegati as-built, nonché l'aggiornamento catastale se dovuto.

Art. 7 - MANUTENZIONE ORDINARIA

1. Per manutenzione ordinaria si intendono tutti gli interventi programmati, oltre che quelli su guasti, necessari a garantire l'ottimale

conservazione del bene. Il Concessionario si assume la manutenzione come definita dall'art. 3 del DPR 380/2001 e successive modificazioni.

2. Per quanto riguarda il dettaglio e la periodicità degli interventi di competenza, il Concessionario dovrà attenersi al Piano di Manutenzione allegato al presente Capitolato (Allegato 2). Si sottolinea che il Piano di Manutenzione è da intendersi indicativo e non esaustivo.

3. A tal fine il Concessionario dovrà predisporre ed aggiornare regolarmente un Quaderno delle Manutenzioni, in cui annotare tutte le operazioni di manutenzione ordinaria eseguite nell'impianto sportivo. Entro il giorno 30 settembre di ciascun anno dovrà, altresì, trasmettere alla Città Metropolitana di Firenze una relazione sulla situazione dell'impianto, comprendente gli interventi di ordinaria manutenzione effettuati nella stagione sportiva precedente e il programma delle attività da effettuarsi sull'impianto durante l'anno successivo. Resta inteso che quest'ultimo potrà essere modificato dalla Città Metropolitana di Firenze nel caso in cui sia riscontrata una inadeguatezza del medesimo ai criteri di utilizzo degli impianti.

4. Di ogni danno arrecato, anche da terzi, a beni mobili ed immobili, nonché agli impianti dati in uso, sarà responsabile soltanto il Concessionario che dovrà provvedere, a propria cura e spese, alle riparazioni e ai ripristini che risulteranno necessari e dovuti sotto il controllo dei competenti uffici della Città Metropolitana di Firenze.

5. Nel caso di inadempienza da parte del Concessionario, La Città Metropolitana di Firenze può prescrivere l'attuazione di lavori manutentivi di spettanza del Concessionario ritenuti necessari ad un corretto utilizzo dell'impianto. A tal fine, diffida la società concessionaria ad eseguire i lavori entro un termine. In caso di inadempimento reiterato, l'Amministrazione dispone la revoca della concessione. Nel caso in cui gli interventi rivestano carattere di particolare urgenza, accertato l'inadempimento del Concessionario, sarà cura della Città Metropolitana di Firenze effettuarli direttamente con addebito delle relative spese.

Art. 8 - LAVORI E MODIFICHE ALL'IMPIANTO

6. Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato del terreno e dell'impianto oggetto della presente concessione, senza specifica autorizzazione formale della Città Metropolitana di Firenze.

7. Qualora il concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva della Città Metropolitana di Firenze, per i suddetti lavori non potrà essere preteso nessun compenso o rimborso. La Città Metropolitana di Firenze potrà altresì richiedere la remissione in pristino o il ripristino nella situazione precedente i lavori, a cura e spese del Concessionario stesso.

8. Città Metropolitana di Firenze si riserva, tuttavia, a proprio insindacabile giudizio, in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, la facoltà di adottare provvedimenti sanzionatori, fino alla risoluzione del contratto.

Art. 9 INAGIBILITA' DELL'IMPIANTO CONSEGUENTE A LAVORI

1. La Città Metropolitana di Firenze, in qualunque momento e con preavviso di giorni 60 consecutivi, da notificarsi a mezzo Pec, potrà apportare all'impianto tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie.

2. Qualora, per l'esecuzione delle opere di cui sopra e per qualunque altro motivo ascrivibile alla Città Metropolitana di Firenze, l'impianto

dovesse essere reso e/o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo, potranno essere richiesti dal concessionario alla Città Metropolitana di Firenze

Art.10 - MODALITA' UTILIZZO DELL'IMPIANTO

1. La Società concessionaria cura l'uso pubblico dell'impianto, ne consente l'utilizzazione a chiunque, a prescindere dall'adesione a Società sportive, con l'obbligo di applicare le tariffe stabilite dalla Città Metropolitana di Firenze per la generalità degli impianti sportivi e per il caso dell'istituzione di corsi di avviamento allo sport.

2. Dette tariffe della Città Metropolitana di Firenze sono esposte, a cura delle società, in luogo visibile al pubblico.

3. Il Concessionario utilizza l'impianto nel rispetto del programma di gestione presentato. Eventuali variazioni dovranno ottenere il Nulla Osta della Città Metropolitana di Firenze.

Art. 11 - SERVIZI DI SUPPORTO

1. Il Concessionario, nel rispetto della L.R. n. 28/2005 e s.m.i. all'interno dell'impianto oggetto della convenzione, può:

a) effettuare attività di somministrazione di alimenti e bevande quale attività congiunta a quella sportiva prevalente, attraverso la gestione di un pubblico esercizio e/o mediante distributori automatici;

b) aprire uno spaccio interno per la vendita al dettaglio, esclusivamente di articoli sportivi strettamente correlati alle attività sportive praticate all'interno dell'impianto.

c) effettuare le attività consentite dai regolamenti del Comune di Firenze vigenti per la tipologia dell'impianto sportivo e dell'area in cui è collocato;

2. Tutte le pratiche amministrative e sanitarie relative alla gestione delle attività di cui sopra sono a carico del Concessionario ed avranno validità limitatamente al periodo di durata della concessione;

3. In nessun caso, concluso il rapporto contrattuale, l'esercizio dell'attività di supporto può costituire vincolo nei confronti della Città Metropolitana di Firenze Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri fiscali e non relativi a sopra citati esercizi;

4. E' fatto obbligo al Concessionario di esporre, in modo ben visibile all'utenza, il listino prezzi dell'attività di supporto con l'indicazione del costo dei servizi offerti;

5. Nel caso di sub-concessione dei servizi di cui alle precedenti lettere a) e b) il Concessionario è garante del rispetto delle norme in materia dettate dalla Regione Toscana con particolare riferimento all'osservanza dei requisiti richiesti in ambito di commercio e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Art. 12 - PUBBLICITÀ ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO E SPONSORIZZAZIONI

1. E' consentita ogni forma di pubblicità nel rispetto delle modalità previste, per quanto compatibili, dal Regolamento per l'applicazione del Canone di Occupazione di Spazi ed Aree Private soggette a servitù di pubblico passaggio della Provincia di Firenze, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 176 del 27 ottobre 2003 e s.m e i., all'interno del quale viene determinata la modalità di applicazione del canone degli impianti pubblicitari. Il Concessionario è comunque responsabile del pagamento del canone ove esso sia previsto dalla normativa in vigore.

2. I contratti pubblicitari stipulati devono essere inviati, per conoscenza, alla Città Metropolitana di Firenze

3. Il Concessionario è autorizzato ad acquisire le sponsorizzazioni, concernenti le attività svolte, che dovrà comunicare alla Città Metropolitana di Firenze nel rispetto degli impegni assunti.

Art. 13 - RENDICONTO

1. Per ogni anno finanziario, entro il giorno 30 settembre di ogni anno, il Concessionario ha l'obbligo di trasmettere alla Città Metropolitana di Firenze di Firenze una relazione dettagliata, dell'anno sportivo appena trascorso, relativa alla avvenuta gestione dell'impianto con i seguenti dati:

- il nominativo del Direttore dell'impianto;
- numero di associazioni che utilizzano l'impianto sportivo e ore loro riservate;

- ore di utilizzo da parte del Concessionario;

- iniziative varie, campionati e manifestazioni effettuate;

- copia del bilancio economico e del conto consuntivo nonché relazione sull'attività svolta, completa di contabilità separata riferita alla gestione dell'impianto, certificata da figura professionale idonea che dovrà comprendere anche:

a .introiti pubblicitari, sponsorizzazioni, contributi vari legati

all'impianto, apporti derivati dai servizi di supporto;

b .numero degli addetti, monte ore lavorato da ognuno, tipo di

contratto di impiego e relativo costo;

c. contratti di sub-concessione e relativi introiti;

2. Entro la medesima scadenza dovrà essere trasmessa Città Metropolitana di Firenze la relazione sulla situazione dell'impianto di cui all'art. 7 comma 3.

Art. 14 - STATISTICHE

Il Concessionario deve fornire, a fini tecnico-statistici e di verifica, i dati relativi all'utenza con modalità e tempistica indicate dalla Città Metropolitana di Firenze.

Art. 15 - SPECIFICITÀ GESTIONALI DELL'IMPIANTO SPORTIVO

Il Concessionario garantisce, per tutta la durata del contratto, il perseguimento delle attività delle associazioni sportive e delle società sportive operanti nell'impianto.

Art. 16 - RESPONSABILITÀ

1. La Città Metropolitana di Firenze è esclusa da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da incidenti subiti da atleti, utenti fruitori dell'impianto e prestatori d'opera.

2. Il Concessionario, sotto la propria responsabilità, potrà avvalersi di società o ditte esterne per l'affidamento dei servizi di custodia, di pulizia e quanto necessario alla gestione dell'impianto sportivo nel rispetto della normativa vigente.

3. Il Concessionario è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali.

4. Il Concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi all'interno dell'impianto sportivo oggetto della convenzione ed esonera espressamente, senza alcuna riserva, la Città Metropolitana di Firenze da ogni e qualsiasi

responsabilità ed assume pienamente ed incondizionatamente l'onere della responsabilità civile e penale verso terzi, spettatori compresi.

5. Il Concessionario è diretto responsabile di tutte le eventuali conseguenze amministrative, penali e civili che dovessero derivare a seguito di danni subiti da persone o cose per l'errato uso degli impianti tecnologici.

6. Il Concessionario può esercitare il diritto di rivalsa, informando gli uffici della Città Metropolitana di Firenze competenti, nei confronti di chiunque che, non rispettando le norme interne d'uso, provochi danni materiali alla struttura dell'impianto sportivo, a persone o cose.

Art. 17 - GARANZIA ASSICURATIVA

1. E' a carico del Concessionario:

a) stipulare apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni a persone e/o a cose a tutela dei rischi derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi oggetto del presente capitolato con i seguenti massimali minimi:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con massimale almeno pari a 3.000.000,00 € unico per sinistro;

- Responsabilità Civile verso prestatori d'Opera (RCO) per danni verso i Prestatori d'Opera con massimale almeno pari a 2.000.000,00 € unico per sinistro. Tale polizza dovrà prevedere esplicitamente l'efficacia delle garanzie per i seguenti rischi:

- danni derivanti da preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande;
- danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- danni ai locali e alle cose trovantesi nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori;
- danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni da furto;

b) stipulare apposita polizza assicurativa per furto su beni mobili e immobili di proprietà dalla Città Metropolitana di Firenze con minimo massimale assicurato a primo rischio assoluto o relativo 125.000,00 € e garanzia Guasti da ladri con minimo massimale a primo rischio assoluto pari a 10.000,00 €;

c) stipulare in nome e per conto della Città Metropolitana di Firenze apposita polizza assicurativa Rischio Incendio (non rischio locativo) con i seguenti valori: per mobili e attrezzature 100.000,00 € e per ricostruzione a nuovo dell'immobile 630.000,00+IVA.

2. I contratti assicurativi dovranno avere efficacia per l'intero periodo di durata della concessione ed una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali ed eventuali integrative od aggiuntive) dovrà essere depositata presso gli uffici competenti, prima dell'inizio del servizio, al fine di raccogliere il preventivo benestare. Il concessionario si impegna inoltre a fornire per tempo all'Ente una copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza / appendici contrattuali) comprovanti i successivi rinnovi annuali (o per rate di durata inferiore) sino alla definitiva scadenza.

3. Si precisa che la stipula delle predette polizze viene richiesta

4. esclusivamente per una maggiore tutela dell'Ente appaltante e degli utenti del servizio, pertanto l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo il Concessionario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese

dei danneggiati. La Città Metropolitana di Firenze sarà quindi tenuta indenne per eventuali danni non coperti dalle polizze assicurative ed inoltre le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati.

5. . Il gestore provvederà, altresì, ad assumere idonee coperture assicurative per tutti i volontari che operano nell'impianto.

Art. 18 - CONTROLLI E VERIFICA DELL'EFFICIENZA GESTIONALE

1. Città Metropolitana di Firenze, tramite gli Uffici competenti, si riserva di effettuare controlli al fine di verificare la buona conduzione e gestione dell'Impianto Sportivo nel rispetto degli impegni assunti con la presente convenzione. A tal fine:

- a) potranno essere eseguite ispezioni dei documenti contabili;
- b) potrà essere eseguito ogni tipo di controllo circa la regolarità e il buon andamento della gestione, l'osservanza delle prescrizioni legislative, regolamentari e delle disposizioni contenute nella presente convenzione;
- c) potranno essere eseguite indagini e verifiche relativamente al grado di soddisfazione degli utenti.

2. I dipendenti incaricati del controllo, muniti di tesserino di riconoscimento, avranno accesso agli impianti in qualsiasi momento anche senza preavviso.

3. Il Concessionario e gli assegnatari d'uso hanno comunque la facoltà di chiedere alla Città Metropolitana di Firenze eventuali ulteriori verifiche e controlli inerenti la gestione dell'impianto sportivo.

4. Al termine del controllo l'incaricato redigerà una relazione relativa alle operazioni compiute e a quanto riscontrato. La Città Metropolitana di Firenze, sulla base della relazione relativa al controllo effettuato, si riserva di impartire al Concessionario disposizioni cui lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi indicati, con applicazione, in caso di inottemperanza alla diffida ad adempiere, delle relative sanzioni.

Art 19 - SORVEGLIANZA SULL'IMPIANTO E SULLE ATTIVITÀ

1. Il Concessionario deve vigilare affinché gli assegnatari d'uso e gli addetti si uniformino e rispettino tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari; egli ha facoltà di allontanare temporaneamente dall'impianto gli assegnatari d'uso che non rispettino, in tutto o in parte, i divieti, le limitazioni e le modalità d'uso prestabilite, anche se in possesso di giusto titolo. Delle azioni poste in essere dovrà essere informato, con relazione dettagliata, la Città Metropolitana di Firenze che valuterà l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti.

2. Il Concessionario che omette di intervenire o di segnalare quanto sopra indicato ne assume la piena responsabilità e conseguenze.

Art. 20 - ONERI A CARICO DELLA CITTA' METROPOLITANA

1. Sono compiti propri della Città Metropolitana di Firenze:
 - stabilire le tariffe d'uso che saranno periodicamente aggiornate;
 - assicurare la manutenzione straordinaria dell'impianto, compatibilmente alle risorse a disposizione e purché non derivante da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi ordinari da parte del Concessionario;

2. il Concessionario ha l'obbligo di segnalare la necessità di interventi di manutenzione straordinaria alla Città Metropolitana di Firenze; rimane a carico del Concessionario la manutenzione straordinaria degli interventi di innovazione e miglioramento da esso eseguiti nel corso della convenzione.
3. Qualora la Città Metropolitana di Firenze non sia in grado di provvedere all'esecuzione dei lavori, di cui al precedente comma 1, con la necessaria tempestività, può autorizzare il Concessionario a provvedere direttamente, a propria cura e spese.
4. Nel caso di interventi sull'impianto sportivo finalizzati al risparmio e all'efficientamento energetico e all'autonoma produzione di energia, realizzati a cura e spese del concessionario e preventivamente autorizzati dalla Città Metropolitana di Firenze, il risparmio economico che ne consegue andrà a beneficio del concessionario medesimo che dovrà utilizzarlo per lo sviluppo della propria attività sportiva.

Art. 21 - GIORNATE RISERVATE ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

1. La struttura sportiva deve essere messa a disposizione della Città Metropolitana di Firenze gratuitamente per n° 10 (dieci) giornate l'anno. Il Concessionario deve rendere disponibile la totalità dell'impianto (compresi parcheggi e dotazioni tecniche varie).
2. La Città Metropolitana di Firenze si riserva altresì di individuare alcuni istituti scolastici anche di competenza della Città Metropolitana di Firenze cui concedere, oltre a quanto previsto al precedente comma, l'utilizzazione gratuita dell'impianto per finalità di promozione dello sport e in relazione a specifiche carenze di spazi sportivi all'interno di detti istituti.
3. La Città Metropolitana di Firenze potrà utilizzare gratuitamente l'impianto - a suo insindacabile giudizio - per manifestazioni sportive e non, organizzate direttamente o indirettamente da Enti o Associazioni da essa autorizzati. A tal scopo dovrà essere dato un preavviso al concessionario di 10 giorni.
4. Fermi restando gli impegni derivanti dall'attività ufficiale del concessionario (gare - campionati) comunque nel rispetto per quanto possibile delle sue ordinarie esigenze di utilizzo degli impianti, la Città Metropolitana di Firenze si riserva, per carenza documentata di spazi alternativi, la possibilità di fare utilizzare gli impianti, alle proprie tariffe, alle Società, Federazioni ed Enti di promozione sportiva per l'espletamento dell'attività ufficiale.
5. Nell'utilizzo gratuito sono ricompresi anche tutti i servizi necessari alla realizzazione dell'evento sportivo o culturale (custodia, squadra di sicurezza, pulizie ordinarie dell'intera struttura utilizzata) e all'occorrenza l'impianto deve essere liberato da eventuali attrezzature che occupano lo spazio sportivo interessato.
6. Sono a carico dell'assegnatario d'uso eventuali spese per attrezzature straordinarie come palchi e relativa illuminazione o richiesta di maggior carico elettrico o copertura pavimento con teli omologati quando necessari.
7. Le pulizie ordinarie s'intendono comprese nell'utilizzo gratuito. Qualora rivestano carattere di straordinarietà per la particolarità della manifestazione, le pulizie sono a carico dell'assegnatario d'uso stesso e potranno essere assolte dallo stesso con proprio personale o ditta incaricata.

Art .22 – TARIFFE

1. Il Concessionario è tenuto ad applicare le tariffe vigenti approvate dalla Città Metropolitana di Firenze
2. Il Concessionario deve sottoporre a preventivo Nulla Osta della Città Metropolitana di Firenze ogni proposta di tariffazione per servizi non compresi nel tariffario dell'Ente
3. Gli introiti relativi all'uso degli impianti saranno incamerati dal Concessionario con l'obbligo di riportarli nella contabilità separata riferita all'impianto.

Art .23 - RAPPORTI ECONOMICI

1. Il Concessionario utilizza l'impianto per le proprie attività negli orari autorizzati dalla Città Metropolitana di Firenze.
2. Il Concessionario riscuote le tariffe da tutti gli altri utilizzatori dell'impianto sulla base delle assegnazioni rilasciate dalla Città Metropolitana di Firenze
3. La Città Metropolitana di Firenze autorizzerà gratuitamente, su formale istanza, l'uso di locali, ove presenti ed idoneamente predisposti, da adibire a ufficio o a sede societaria del Concessionario per espletare tutte le attività amministrative conseguenti alla conduzione dell'impianto. Non potranno essere utilizzati locali con destinazione diversa da quella prevista in progetto. A tal fine potranno essere effettuate proposte di adeguamento alla Città Metropolitana di Firenze
4. Il Concessionario dovrà versare alla Città Metropolitana di Firenze , entro il mese di dicembre, un acconto pari ai 3/12 del canone concessorio, dietro presentazione di fattura da parte della Città Metropolitana.
5. Il concessionario dovrà versare alla Città Metropolitana di Firenze, entro il 30 giugno di ogni anno, il saldo pari ai 9/12 del canone concessorio, su fattura emessa dalla Città Metropolitana.

Art. 24 – GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con la concessione, per la sottoscrizione del contratto il Concessionario è tenuto a costituire una "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Dlgs. 50/2016 , pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
2. La garanzia può essere utilizzata dalla Città Metropolitana di Firenze anche in caso di mancati pagamenti relativi ad oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento dell'impianto e attività connesse.
3. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Città Metropolitana di Firenze proceda alla sua escussione, anche parziale, ai sensi della presente concessione.
4. Detta cauzione rimane vincolata fino al termine degli effetti della concessione e potrà essere svincolata solo con comunicazione da parte del servizio competente della Città Metropolitana di Firenze.

Art. 25 - OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione della presente concessione nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Il Concessionario, in particolare, si impegna a trasmettere alla Città Metropolitana di Firenze, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei

conti) dedicato/i alla concessione in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. Il Concessionario si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui il Concessionario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Città Metropolitana di Firenze ha facoltà di risolvere immediatamente la presente concessione mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo Pec salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. Il Concessionario si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Il Concessionario, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati con i subcontraenti.

4. Il Concessionario si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi della presente concessione, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. Il Concessionario si impegna altresì ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subcontraenti in relazione alla presente concessione, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 ed eventuali successive modifiche.

Art. 26 - SUB CONCESSIONI E CESSIONE CREDITI

1. E' data facoltà al Concessionario di sub-concedere i servizi di cui al comma 1 a) e b) dell'art.12, previa sottoscrizione di un capitolato d'oneri che preveda:

- a. Oggetto della sub-concessione
- b. Durata
- c. Canone annuo a favore del Concessionario
- d. Obblighi e responsabilità del sub-concessionario
- e. Arredamento, attrezzature e strumenti
- f. Manutenzione
- g. Divieto di cessione del contratto e delle attività-Limiti alle modifiche soggettive
- h. Subappalto
- i. Miglioramenti Modalità d'uso ed addizioni
- j. Inadempimento e penalità
- k. Decadenza e revoca
- l. Recesso
- m. Deposito cauzionale
- n. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
- o. Spese
- p. Coperture assicurative

2. Il Concessionario, prima della sottoscrizione del capitolato d'oneri, deve ottenere il nulla osta da parte della Città Metropolitana di Firenze. Se entro trenta giorni la Città Metropolitana di Firenze non avrà manifestato una volontà contraria, si formerà il silenzio assenso ad eccezione del caso di cui all'art. 12 comma 6.

3. La sub-concessione è comunque operante limitatamente al periodo di concessione dell'impianto.
4. Il sub-concessionario ed il Concessionario rispondono in solido del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio e, comunque, sollevano la Città Metropolitana di Firenze da qualsiasi tipo di responsabilità prevedendo, nelle polizze di assicurazione, specifici riferimenti ai vari tipi di attività oggetto del sub-contratto.
5. E' vietato al Concessionario cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'esecuzione della presente convenzione, senza l'espressa autorizzazione della Città Metropolitana di Firenze.
6. E' vietato sub-concedere a terzi l'impianto oggetto della concessione o modificarne la modalità di utilizzo.

Art. 27 - ASSEGNAZIONE IN USO DI SPAZI ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO

1. La Città Metropolitana di Firenze e il Concessionario procedono alla assegnazione in uso degli spazi all'interno dell'impianto sportivo.
2. Il Concessionario riceve le domande, redatte su modello predisposto dalla Città Metropolitana di Firenze provenienti dai soggetti interessati, entro il 31 maggio di ogni anno inoltra, tempestivamente, le istanze all'ufficio competente della Città Metropolitana di Firenze. per l'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante. Ricevuto il parere favorevole, il Concessionario e l'assegnatario procedono alla sottoscrizione del Provvedimento per l'assegnazione in uso degli spazi all'interno degli impianti sportivi e ne trasmettono copia all'ufficio competente della Città Metropolitana di Firenze.
3. Il provvedimento finale di accoglimento o rigetto viene trasmesso all'interessato a mezzo Pec o consegnato a mano, previa apposizione di firma di ricevuta.
4. Il Concessionario è tenuto alla sorveglianza del rispetto delle norme del Regolamento da parte dell'assegnatario intervenendo e segnalando alla Città Metropolitana di Firenze comportamenti difformi e/o sanzionabili.

Art. 28 - VARIAZIONE DI DENOMINAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE

1. Il Concessionario è tenuto a informare l'Amministrazione Comunale, tramite Pec, di ogni variazione che intenda apportare alla denominazione, alla ragione sociale e natura giuridica, indicando il motivo della variazione.
2. Sarà cura della Città Metropolitana di Firenze richiedere chiarimenti ed eventualmente rilasciare il relativo, necessario, Nulla Osta.
3. Nel caso in cui l'impianto sia stato concesso per la gestione a raggruppamenti temporanei, non potrà essere variato il numero, né la ragione sociale dei componenti per tutta la durata della presente concessione.
4. Con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo dovrà essere data comunicazione alla Città Metropolitana di Firenze di ogni variazione relativa al rappresentante legale e alle cariche sociali.

Art. 29 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. La Città Metropolitana di Firenze individua i comportamenti la cui violazione comporta l'applicazione di eventuali sanzioni.

2. La Città Metropolitana di Firenze, nel caso di violazioni di particolari gravità, previa diffida ad adempiere, dichiara risolta la concessione.

Art. 30 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. La Città Metropolitana di Firenze ha la facoltà di risolvere la concessione di gestione in caso di grave e reiterato inadempimento rispetto agli obblighi contratti con la presente concessione, in particolare, quando:

- a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti
- b) i pagamenti della quota parte delle utenze e dei canoni sono effettuati dal concessionario con ritardi superiori a tre mesi;
- c) la manutenzione non sia stata effettuata secondo quanto convenuto;
- d) in caso di mancata o errata effettuazione dei lavori obbligatori ovvero in caso di mancata o errata effettuazione degli interventi di cui all'art.8 del presente Capitolato.

2. La Città Metropolitana di Firenze comunica al Concessionario la risoluzione tramite Pec, con almeno 90 giorni di anticipo.

3. In caso di risoluzione della concessione al Concessionario non è dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto di concessione mentre permane l'obbligo di conduzione dell'impianto sino alla riconsegna al nuovo gestore.

Art. 31 - REVOCA

La Città Metropolitana di Firenze si riserva la facoltà di revocare la presente concessione per situazioni sopravvenute che la rendano inadeguata a soddisfare l'interesse pubblico.

Art. 32 – RECESSO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile "Recesso unilaterale dal contratto", qualora le parti (Città Metropolitana di Firenze, Concessionario, Assegnatario) intendano recedere prima della scadenza, devono darne preavviso almeno sei mesi prima con lettera raccomandata A.R. o a mezzo posta certificata

Art. 33 - ONERI E SPESE

Le spese, imposte e tasse inerenti alla stipulazione e alla registrazione della concessione saranno a carico del Concessionario.

Art. 34 – RINVII

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si rinvia alle vigenti disposizioni di legge statali e regionali in materia.

Art. 35 –CONTROVERSIE

Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine alla esecuzione della concessione sarà definita dal Giudice Amministrativo competente (giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett.b) cod. proc.amm.) presso il Foro di Firenze.

ELENCO ALLEGATI

- ALLEGATO 1** : Relazione di progetto
- ALLEGATO 2** : Piano di Manutenzione
- ALLEGATO 3** : DUVRI